



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2019, proposto da:

Giovanni Gatti, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Calderoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di A.P.O.C.C. soc. coop., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura Regione Calabria n. 14989 del giorno 11.12.2018, di approvazione dell'allegata graduatoria definitiva dell'intervento 16.4.1 nell'ambito del P.S.R. 2014/2020, nella parte in cui la Regione Calabria ha dichiarato non ammissibile il progetto del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha agito dinanzi a questo T.a.r. per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto dirigenziale n. 14989 del giorno 11.12.2018, recante approvazione della graduatoria definitiva della selezione di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto "*P.S.R. Calabria 2014-2020 - Misura 16 – Intervento 16.04 – Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali - Annualità 2018*", nella parte in cui il medesimo è presente all'allegato 2), tra le imprese non ammesse;

Rilevato che:

- il Decreto avverso ha confermato l'esclusione già disposta con Decreto dirigenziale n. 8249 del 25.07.2018, impugnato anch'esso con il ricorso in esame;

Ritenuto che, avuto riguardo all'eccezione formulata dalla difesa regionale:

- la predetta conferma è tuttavia intervenuta a seguito di apposito reclamo presentato dal ricorrente nell'esercizio della facoltà compiutamente disciplinata, quale parte integrante del procedimento, dall'art. 2.3 delle "*Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno*", cosicché la stessa, diversamente dal richiamato precedente di questa Sezione relativo ad altra procedura, non può considerarsi alla stregua di conferma mera;

- gli esiti del predetto riesame sono stati resi noti, sulla scorta delle emergenze documentali, in sede di pubblicazione del Decreto dirigenziale n. 14989/2018 e

pertanto l'impugnazione del Decreto n. 8249/2018 risulta ammissibile e tempestiva;  
Ritenuto inoltre che:

- in caso di notifica del ricorso in forma cartacea è ammissibile sia la redazione di un originale informatico, dal quale viene estratta una copia analogica autenticata dall'avvocato, sia la modalità del cosiddetto doppio originale ovvero sia la redazione di due distinti originali, uno ai fini della notifica cartacea e uno informatico, per il deposito telematico, cosicché va disatteso l'ulteriore rilievo processuale della Regione Calabria, peraltro regolarmente costituitasi (*ex multis*, T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 26 aprile 2017, n. 679);

Considerato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato 1) al Decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito *web* della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate entro il 23.04.2019, con deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente entro giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via *web*, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Arturo Levato**

**IL PRESIDENTE**

**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**

